

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

420 / 2025 del 25/11/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEI NUOVI SCHEMI TIPO DI COMODATO D'USO DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI NUOVI SCHEMI TIPO DI COMODATO D'USO DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

VISTI:

- il Decreto 18 marzo 2001 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante *"Determinazioni dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, della Legge 191/2009"*;
- la DGR IX/2869 del 29.12.2011 avente ad oggetto *"Realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE): approvazione del progetto "A prova di cuore. Diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e dei defibrillatori nei luoghi pubblici in Regione Lombardia"*;
- la DGR IX/4717 del 23.01.2013 avente ad oggetto *"Determinazioni in ordine alle linee guida regionali sull'utilizzo dei defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) e sull'attivazione dei progetti di defibrillazione semi-automatica sul territorio lombardo"*;
- la DGR XII/5246 del 03.11.2025 avente ad oggetto *"Indicazioni regionali sull'utilizzo dei defibrillatori automatici/semiautomatici esterni (DAE) e sull'attivazione dei progetti di defibrillazione precoce sul territorio di Regione Lombardia"*
- la LEGGE 4 agosto 2021, n. 116 *"Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici"*;

PREMESSO che, al fine di favorire la diffusione della defibrillazione precoce nel territorio lombardo, sono stati formalizzati negli anni numerosi contratti di comodato d'uso con diversi soggetti pubblici o privati, tra i quali Comuni (bando anno 2015-2016-2017), Aziende Ospedaliere, ora ASST e IRCCS, ATS (ex ASL), nonché Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco e inoltre Progetti mirati di Federfarma, Edison nel Cuore e altri, secondo le

tipologie di contratto di comodato di seguito indicate:

- All. 1: Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e Azienda Socio Sanitaria Territoriale;
- All. 2: Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e Agenzia di Tutela della Salute;
- All. 3: Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e Comuni comodatari (nell'ambito dell'accordo di collaborazione "Energia per il cuore");
- All. 4: Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e Comuni comodatari (nell'ambito del bando sopra citato);
- All. 5: Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e Comuni comodatari (nell'ambito dell'accordo di collaborazione "A prova di cuore");
- All. 6: Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e altro Comodatario, pubblico o privato.

ATTESO che la presa in carico dei DAE da parte degli Enti sopra citati mediante la sottoscrizione dei contratti di comodato d'uso ben si colloca nel programma di diffusione della cultura del soccorso proprio di AREU e favorisce, altresì, il coinvolgimento dei cittadini nelle operazioni di primo soccorso;

PRESO ATTO dell'interesse di AREU a disporre di una sempre maggiore e capillare rete regionale di distribuzione di apparati DAE prevedendo la sottoscrizione di appositi comodati d'uso con Enti Locali e altri soggetti, pubblici o privati, per la presa in carico e gestione:

- effettuare le verifiche funzionali obbligatorie, secondo le indicazioni del manuale d'uso;
- sostenere i costi connessi alla fornitura di energia elettrica necessari per l'alimentazione delle teche;
- sostenere i costi e garantire la fornitura della rete dati necessaria per la comunicazione delle teche esterne con il sistema di controllo remoto in uso ad AREU;
- tenere indenne AREU nel caso di furto, manomissione, danneggiamento o temporanea indisponibilità dei DAE e delle relative bacheche;
- comunicare ad AREU tempestivamente, e comunque entro 2 giorni lavorativi l'accadimento di una delle fattispecie di cui alla lettera d) del contratto;
- garantire l'esecuzione della manutenzione ordinaria delle apparecchiature oggetto del contratto;
- garantire l'approvvigionamento dei necessari materiali di consumo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrodi di defibrillazione e batterie);
- garantire l'apposizione del logo di AREU sulle singole teche dei singoli DAE;

ACQUISITO il parere positivo l'Ing. Aldo Locateli direttore della SSD Ingegneria Clinica;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare i seguenti nuovi schemi tipo di contratti di comodato d'uso, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:
 - All. 1: Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e Azienda Socio Sanitaria Territoriale;
 - All. 2: Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e Agenzia di Tutela della Salute;
 - All. 3: Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e Comuni comodatari (nell'ambito dell'accordo di collaborazione "Energia per il cuore");
 - All. 4: Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e Comuni comodatari (nell'ambito del bando sopra citato);
 - All. 5: Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e Comuni comodatari (nell'ambito dell'accordo di collaborazione "A prova di cuore");
 - All. 6: Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e altro Comodatario, pubblico o privato.
2. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
3. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è:
 - la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali di AREU per gli aspetti amministrativi relativi al perfezionamento dei contratti;
 - l'Ing. Aldo Locatelli Direttore della S.S.D Ingegneria Clinica per gli spetti tecnici connessi relativi alla mappatura dei DAE e supporto agli enti in caso di problematiche tecniche o nuove installazioni;
4. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
Imposta di bollo pari a €32.
Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità Comodante o AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 11513540960, in atto rappresentata dal dr. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (di seguito per brevità Comodatario o ASST), con sede in _____ C.F./P. IVA _____, in atto rappresentata dal _____, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Richiamato il pregresso contratto di comodato d'uso dell'anno 2016 di numero 8 Defibrillatori semi-Automatici Esterni (DAE), marca Philips modello FRx di seguito elencati:

- SN: _____ inv. AREU n. _____, assegnato a _____
- SN: _____ inv. AREU n. _____, assegnato a _____
- SN: _____ inv. AREU n. _____, assegnato a _____
- SN: _____ inv. AREU n. _____, assegnato a _____
- SN: _____ inv. AREU n. _____, assegnato a _____
- SN: _____ inv. AREU n. _____, assegnato a _____
- SN: _____ inv. AREU n. _____, assegnato a _____

2. Secondo quanto corrisponde al pregresso i DAE sono stati posizionati

a bordo delle ambulanze, di proprietà del Comodatario o di soggetti terzi con esso convenzionati, utilizzate per lo specifico ed esclusivo servizio di "Trasporto Sanitario Secondario" di pazienti barellati, secondo una procedura stabilita dallo stesso Comodatario, in modo da poter eseguire i trasporti a carico in sicurezza secondo quanto previsto dalla DGR n. X/5165 del 16/5/2016.

3. Ai fini di quanto previsto al punto precedente il Comodante autorizza sin d'ora il Comodatario a concedere temporaneamente a terzi, l'uso dei beni oggetto del presente contratto, comunicandone l'assegnazione al Comodante.

4. Il Comodatario dichiara di aver già preso visione dei DAE, riconoscendone il perfetto stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità per l'uso ai quali devono essere destinati.

5. Il Comodatario si impegna a custodire, conservare e servirsi dei DAE con la dovuta diligenza, monitorandone il corretto utilizzo da parte dei soggetti a cui saranno assegnati.

6. Rientrano nelle modalità d'uso, e quindi tra le operazioni a carico del Comodatario, le verifiche funzionali obbligatorie, secondo le indicazioni del manuale d'uso. I DAE non potranno subire alcuna modifica esterna, interna e funzionale.

7. Rimarranno in capo al Comodatario gli eventuali oneri manutentivi, sia ordinari che straordinari, nonché quelli derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, compresi i necessari materiali di consumo.

8. La decorrenza del presente contratto inizia a produrre i suoi effetti dal giorno della sottoscrizione dello stesso con validità sino al 30 giugno 2026,

fatti i salvi gli eventuali accordi presi in fase di rinnovo del contratto, con esclusione del tacito rinnovo. Alla scadenza del termine convenuto, se non viene pattuito tra le parti un rinnovo del comodato, da effettuarsi con le medesime modalità e forma utilizzate per il perfezionamento del presente atto, il Comodatario è obbligato a restituire i DAE assegnati entro il termini di 30 giorni.

Entrambe le parti potranno recedere dal contratto con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, tramite PEC per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it, per l'ASST _____ ;

9. Nel caso in cui si dovessero verificare dei mutamenti organizzativi o convenzionali che dovessero prevedere una diminuzione delle esigenze di assegnazione di DAE rispetto a quelle iniziali, è fatto obbligo al Comodatario di restituire al Comodante entro 30 giorni i DAE detenuti in eccesso.

10. Le parti sono tenute ad adempiere con diligenza alle obbligazioni di cui al presente contratto.

11. Nel caso di destinazione e/o uso non conforme a quanto stabilito dal presente contratto e a tutte le indicazioni sopra richiamate, il Comodatario è tenuto a restituire, a richiesta del Comodante, immediatamente tutti i DAE.

12. Il Comodatario è costituito custode degli apparecchi oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso e nella manutenzione dei DAE.

13. La mutata destinazione d'uso ovvero la cessione non autorizzata del

bene oggetto del presente contratto da parte del Comodatario, che eventualmente avvengano, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

14. Il Comodante è esonerato dal Comodatario da qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere nell'uso non corretto e/o non autorizzato dei DAE.

15. Le imposte e gli oneri simili per eventuali registrazioni, anche ai fini dell'imposta di bollo da applicare sul presente contratto, sono a carico del Comodatario. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dal DPR n. 131/86.

16. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

17. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

18. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il Comodante ha il proprio domicilio.

19. Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al reciproco rispetto del documento del Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (visibili sui relativi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, data dell'ultima sottoscrizione

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, il Direttore Generale Dott.

Massimo Lombardo

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Brianza, il Legale Rappresentante p.t

Direttore Generale _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente tutti

gli articoli del presente contratto.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, il Direttore Generale Dott.

Massimo Lombardo

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Brianza, il Legale Rappresentante p.t

Direttore Generale _____

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
Imposta di bollo pari a €32.
Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità Comodante o AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 11513540960, in atto rappresentata dal dr. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Agenzia di Tutela della Salute _____ (di seguito per brevità Comodatario o ATS), con sede in _____ C.F./P. IVA _____, in atto rappresentata dal _____, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Richiamato il pregresso contratto di comodato d'uso dell'anno 2013 di numero 13 Defibrillatori semi-Automatici Esterni (DAE), marca Philips modello FRx di seguito elencati:

- SN: inv. AREU n. _____ assegnato
- SN: inv. AREU n. _____ assegnato
- SN: inv. AREU n. _____ assegnato
- SN: inv. AREU n. _____ assegnato
- SN: inv. AREU n. _____ assegnato
- SN: inv. AREU n. _____ assegnato
- SN: inv. AREU n. _____ assegnato

-

2. Secondo quanto corrisponde al pregresso i DAE sono stati posizionati a bordo delle ambulanze, di proprietà del Comodatario o di soggetti terzi con esso convenzionati, utilizzate per lo specifico ed esclusivo servizio di "Trasporto Sanitario Secondario" di pazienti barellati, secondo una procedura stabilita dallo stesso Comodatario, in modo da poter eseguire i trasporti a carico in sicurezza secondo quanto previsto dalla DGR n. X/5165 del 16/5/2016.

3. Ai fini di quanto previsto al punto precedente il Comodante autorizza sin d'ora il Comodatario a concedere temporaneamente a terzi, l'uso dei beni oggetto del presente contratto, comunicandone l'assegnazione al Comodante.

4. Il Comodatario dichiara di aver già preso visione dei DAE, riconoscendone il perfetto stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità per l'uso ai quali devono essere destinati.

5. Il Comodatario si impegna a custodire, conservare e servirsi dei DAE con la dovuta diligenza, monitorandone il corretto utilizzo da parte dei soggetti a cui saranno assegnati.

6. Rientrano nelle modalità d'uso, e quindi tra le operazioni a carico del Comodatario, le verifiche funzionali obbligatorie, secondo le indicazioni del manuale d'uso. I DAE non potranno subire alcuna modifica esterna, interna e funzionale.

7. Rimarranno in capo al Comodatario gli eventuali oneri manutentivi, sia ordinari che straordinari, nonché quelli derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, compresi i necessari materiali di consumo.

8. La decorrenza del presente contratto inizia a produrre i suoi effetti dal

giorno della sottoscrizione dello stesso con validità sino al 30 giugno 2030, fatti i salvi gli eventuali accordi presi in fase di rinnovo del contratto, con esclusione del tacito rinnovo. Alla scadenza del termine convenuto, se non viene pattuito tra le parti un rinnovo del comodato, da effettuarsi con le medesime modalità e forma utilizzate per il perfezionamento del presente atto, il Comodatario è obbligato a restituire i DAE assegnati entro il termini di 30 giorni.

Entrambe le parti potranno recedere dal contratto con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, tramite PEC per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it, per l'ATS _____ ;

9. Nel caso in cui si dovessero verificare dei mutamenti organizzativi o convenzionali che dovessero prevedere una diminuzione delle esigenze di assegnazione di DAE rispetto a quelle iniziali, è fatto obbligo al Comodatario di restituire al Comodante entro 30 giorni i DAE detenuti in eccesso.

10. Le parti sono tenute ad adempiere con diligenza alle obbligazioni di cui al presente contratto.

11. Nel caso di destinazione e/o uso non conforme a quanto stabilito dal presente contratto e a tutte le indicazioni sopra richiamate, il Comodatario è tenuto a restituire, a richiesta del Comodante, immediatamente tutti i DAE.

12. Il Comodatario è costituito custode degli apparecchi oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso e nella manutenzione dei DAE.

13. La mutata destinazione d'uso ovvero la cessione non autorizzata del bene oggetto del presente contratto da parte del Comodatario, che eventualmente avvengano, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

14. Il Comodante è esonerato dal Comodatario da qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere nell'uso non corretto e/o non autorizzato dei DAE.

15. Le imposte e gli oneri simili per eventuali registrazioni, anche ai fini dell'imposta di bollo da applicare sul presente contratto, sono a carico del Comodatario. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dal DPR n. 131/86.

16. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

17. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

18. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il Comodante ha il proprio domicilio.

19. Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al reciproco rispetto del documento del Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (visibili sui relativi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, prendendo atto della loro rilevanza,

anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, data dell'ultima sottoscrizione

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, il Direttore Generale Dott.

Massimo Lombardo

Agenzia di Tutela della Salute Brescia, il Legale Rappresentante p.t

Direttore Generale _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente tutti

gli articoli del presente contratto.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, il Direttore Generale Dott.

Massimo Lombardo

Agenzia di Tutela della Salute Brescia, il Legale Rappresentante p.t

Direttore Generale _____

CONTRATTO DI COMODATO**TRA**

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità Comodante o AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Comune di _____ (di seguito per brevità Comodatario), con sede in, C.F./P. IVA _____, in atto rappresentata da _____ nella sua qualità di Sindaco.

Congiuntamente definite Parti, che convengono e stipulano quanto segue.

AREU e l'Amministrazione comunale di _____ riconoscono il valore sociale dei programmi di promozione della diffusione e dell'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) nel territorio regionale, nonché della formazione di personale qualificato al loro uso ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120.

1. In esito alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione "Energia per il cuore" (delibera AREU 2017/258) ed all'accettazione della donazione effettuata da Edison S.p.A. a favore di AREU (delibera 2019/43), il Comodante da assegnato al Comodatario, così come risultante dal relativo verbale di consegna, che li accetta in comodato d'uso, ai sensi degli artt. 1803 e ss. del Codice Civile:

- a. Numero X Defibrillatori semi-Automatici Esterni (DAE), dotati di una confezione integra e in corso di validità di elettrodi di defibrillazione, del valore di Euro 880,00= cadauno IVA compresa, e delle relative teche per

	uso esterno del valore di Euro 390,00=cadauna IVA compresa;	
	- n. serie _____ inv. _____	
	- n. serie _____ inv. _____	
	2. Il DAE deve essere posizionato e utilizzato da parte del Comodatario in	
	ossequio a quanto dichiarato nel progetto presentato e valutato da AREU;	
	3. Il Comodatario si impegna a custodire, conservare e servirsi del DAE con	
	la dovuta diligenza.	
	4. Il Comodatario si impegna a:	
	a. effettuare le verifiche funzionali obbligatorie, secondo le indicazioni del	
	manuale d'uso;	
	b. sostenere i costi connessi alla fornitura di energia elettrica necessari per	
	l'alimentazione delle teche;	
	c. sostenere i costi e garantire la fornitura della rete dati necessaria per la	
	comunicazione delle teche esterne con il sistema di controllo remoto in uso	
	ad AREU;	
	d. tenere indenne AREU nel caso di furto, manomissione, danneggiamento	
	o temporanea indisponibilità dei DAE e delle relative bacheche, secondo i	
	singoli valori indicati al precedente art. 1 del presente contratto;	
	e. comunicare ad AREU tempestivamente, e comunque entro 2 giorni,	
	giorni lavorativi l'accadimento di una delle fattispecie di cui alla precedente	
	lettera d);	
	f. garantire l'esecuzione della manutenzione ordinaria delle	
	apparecchiature oggetto del presente contratto;	
	g. garantire l'approvvigionamento dei necessari materiali di consumo (a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrodi di defibrillazione e batterie);	

	h. garantire l'apposizione del logo di AREU sulle singole teche dei singoli	
	DAE.	
	I DAE non potranno subire alcuna modifica esterna, interna e funzionale.	
	5. Il rinnovo di contratto produce i propri effetti a partire dal giorno	
	01.01.2025 e sino al 31.12.2030, con esclusione del tacito rinnovo. Alla	
	scadenza del termine ora indicato, se non viene pattuito tra le Parti una	
	prosecuzione del presente contratto di comodato, da effettuarsi con le	
	medesime modalità e forma utilizzate per il perfezionamento del presente	
	atto, il Comodatario è obbligato a restituire al Comodante presso la propria	
	sede i DAE, completi di almeno una confezione integra e in corso di validità	
	di elettrodi di defibrillazione, e le bacheche assegnate entro il termine	
	perentorio di 15 giorni.	
	6. Entrambe le Parti potranno esercitare il diritto di recesso anticipato dal	
	contratto con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, tramite comunicazione	
	trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi	
	presenti sui rispettivi siti internet istituzionali delle Parti.	
	7. Le Parti sono tenute ad adempiere con diligenza alle obbligazioni di cui	
	al presente contratto.	
	8. Nel caso di destinazione e/o uso non conforme a quanto stabilito dal	
	presente contratto e a tutte le indicazioni sopra richiamate, il Comodatario è	
	tenuto a restituire, a richiesta del Comodante, immediatamente tutti i beni	
	oggetto del presente contratto.	
	9. Il Comodatario è costituito custode degli apparecchi oggetto del	
	presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi	
	di tutti gli eventuali danni causati per sua colpa o negligenza e da ogni altro	

abuso o trascuratezza nell'uso e nella manutenzione dei DAE e delle relative bacheche.

10. Il Comodatario tiene indenne e manleva il Comodante da eventuali pretese avanzate, direttamente o indirettamente, nei confronti di quest'ultimo e derivanti da un determinato fatto o evento connesso ai beni oggetto del presente contratto. Predetta manleva opera per qualsivoglia tipo di responsabilità derivante da eventuali danni o lesioni cagionate, di qualsiasi grado e entità, a terzi.

11. La mutata destinazione d'uso ovvero la cessione non autorizzata dei beni oggetto del presente contratto da parte del Comodatario, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

12. Il Comodante è esplicitamente esonerato e tenuto indenne dal Comodatario da qualsiasi tipo di responsabilità, o recriminazioni, per danni che allo stesso o terzi potessero derivare per fatti, omissioni o colpa nell'uso non corretto e/o non autorizzato dei DAE.

13. Le imposte e gli oneri simili per eventuali registrazioni, anche ai fini dell'imposta di bollo da applicare sul presente contratto salvo specifiche esclusioni normativamente previste, sono a carico del Comodatario. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dal DPR n. 131/86.

14. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

15. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe

le Parti.

16. In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

17. Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

18. Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..

19. Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici, esclusivamente

	a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati	
	responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a	
	garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad	
	evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.	
	I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della presente	
	convenzione, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi	
	obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva.	
	Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente	
	normativa in materia.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	<i>Milano, data dell'ultima sottoscrizione.</i>	
	Per AREU, il Direttore Generale Massimo Lombardo	
	Comune di _____, il Legale Rappresentante p.t.	
	Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente tutti gli	
	articoli del presente contratto.	
	Per AREU, il Direttore Generale Massimo Lombardo	
	Comune di _____, il Legale Rappresentante p.t.	

ALL. 4 _CONTRATTO DI COMODATO CON E SENZA TECHE comuni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Imposta di bollo pari a €32

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità Comodante o AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

COMUNE DI _____ (di seguito per brevità Comodatario), con sede in _____ C.F. _____, in atto rappresentata dal _____, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di _____, munito dei necessari poteri.

Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. In esito al bando pubblico per l'assegnazione in comodato d'uso a favore di soggetti di diritto pubblico in Regione Lombardia, il Comodante ha assegnato al Comodatario, così come risultante dal relativo verbale di consegna, che li ha accettati in comodato d'uso, ai sensi degli artt. 1803 e ss. del Codice Civile:

a. Numero **0** Defibrillatori semi-Automatici Esterni (DAE), dotati di una confezione integra e in corso di validità di elettrodi di defibrillazione, del valore di Euro 860,00/cadauno IVA compresa, e delle relative teche per uso esterno del valore di Euro 890,60/cadauna IVA compresa;

b. Numero **0** Defibrillatori semi-Automatici Esterni (DAE) Philips modello HS1, dotati di una confezione integra e in corso di validità di elettrodi di defibrillazione, del valore di Euro 836,00/cadauno + IVA, e delle relative **2** teche per uso interno Iredeem del valore di Euro 120,00/cadauna + IVA.

MATRICOLA DAE E INVENTARIO

2. I DAE sono stati posizionati e utilizzati da parte del Comodatario in ossequio a quanto dichiarato nel progetto presentato e valutato da AREU nell'ambito della richiamata procedura pubblica.

3. Il Comodatario si impegna a custodire, conservare e servirsi del DAE con la dovuta diligenza, monitorandone il corretto utilizzo da parte degli eventuali utilizzatori.

4. Il Comodatario si impegna a:

a. effettuare le verifiche funzionali obbligatorie, secondo le indicazioni del manuale d'uso;

b. effettuare il retraining di formazione BLSD, presso uno dei centri di formazione riconosciuti da AREU come da DGR IX/4717 del 23.01.2013, delle cui risultanze il Comodatario dovrà darne tempestiva informazione ad AREU;

c. tenere indenne AREU nel caso di furto, manomissione o danni subiti dai DAE e dalle relative teche, secondo i singoli valori indicati al precedente art. 1 del presente contratto;

d. comunicare ad AREU tempestivamente, e comunque entro 2 giorni lavorativi, l'accadimento di una delle fattispecie di cui alla precedente lettera c;

e. garantire l'esecuzione della manutenzione ordinaria delle apparecchiature oggetto del presente contratto;

f. garantire l'approvvigionamento dei necessari materiali di consumo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrodi di defibrillazione e batterie);

g. garantire l'apposizione del logo di AREU sulle singole teche dei singoli DAE.

h. Compilare, secondo la come da DGR IX/4717 del 23.01.2013, il mod.85

(indicazioni per l'attivazione di progetti di defibrillazione precoce)

richiedendo l'attivazione di un Progetto PAD per il censimento

dell'apparecchio nel database regionale del sistema di emergenza 118 in

capo all'AREU (nel caso questo passaggio non sia già stato fatto)

Il DAE non potrà subire alcuna modifica esterna, interna e funzionale.

5. Il presente contratto produce i propri effetti a partire dal giorno della

sottoscrizione e sino al 31.12.2030, con esclusione del tacito rinnovo. Alla

scadenza del termine, qualora le Parti lo ritenessero utile potranno procedere

al rinnovo del contratto tramite scambio di idonea corrispondenza. Alla

scadenza del termine ora indicato, se non viene pattuito tra le parti un rinnovo

del contratto di comodato, il Comodatario è obbligato a restituire il DAE

assegnato, completo di almeno una confezione integra e in corso di validità

di elettrodi di defibrillazione, entro il termine perentorio di 15 giorni.

Entrambe le parti potranno recedere dal contratto con un preavviso scritto di

almeno 30 giorni, tramite comunicazione trasmessa esclusivamente a mezzo

di posta elettronica certificata, agli indirizzi reperibili sui rispettivi siti internet

istituzionali.

6. Le parti sono tenute ad adempiere con diligenza alle obbligazioni di

cui al presente contratto.

7. Nel caso di destinazione e/o uso non conforme a quanto stabilito dal

presente contratto e a tutte le indicazioni sopra richiamate, il Comodatario

è tenuto a restituire, a richiesta del Comodante, immediatamente tutti i

DAE.

8. Il Comodatario è costituito custode dell'apparecchio oggetto del

presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i
di tutti gli eventuali danni causati per sua colpa o negligenza e da ogni altro
abuso o trascuratezza nell'uso e nella manutenzione dei DAE e delle relative
bacheche.

9. La mutata destinazione d'uso ovvero la cessione non autorizzata del
bene oggetto del presente contratto da parte del Comodatario, che
eventualmente avvengano, produrranno ipso jure la risoluzione del
contratto per fatto e colpa del Comodatario.

10. Il Comodatario tiene indenne e manleva il Comodante da eventuali
pretese avanzate, direttamente o indirettamente, nei confronti di
quest'ultimo e derivanti da un determinato fatto o evento connesso ai beni
oggetto del presente contratto. Predetta manleva opera per qualsivoglia
tipo di responsabilità derivante da eventuali danni o lesioni cagionate, di
qualsiasi grado e entità, a terzi;

11. Il Comodante è esonerato dal Comodatario da qualsiasi
responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto,
omissione o colpa di terzi in genere nell'uso non corretto e/o non
autorizzato del DAE.

12. Le imposte e gli oneri simili per eventuali registrazioni, anche ai fini
dell'imposta di bollo da applicare sul presente contratto, sono a carico del
Comodatario. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso,
come disposto dal DPR n. 131/86.

13. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente
contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi
vigenti in materia di comodato.

14. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

15. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il
Foro dove il Comodante ha il proprio domicilio.

16. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (se adottati, visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.

AREU, il Legale Rappresentante p.t Direttore Generale Dott. Massimo Lombardo

Comune di _____, il Legale Rappresentante p.t. _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente tutti gli articoli del presente contratto.

AREU, il Legale Rappresentante p.t Direttore Generale Dott. Massimo Lombardo

Comune di _____, il Legale Rappresentante p.t.

ALL. 5 _CONTRATTO DI COMODATO_PER COMUNI A PROVA DI CUORE

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità Comodante o AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Comune di _____ (di seguito per brevità Comodatario), con sede in, C.F./P. IVA, in atto rappresentata da _____ nella sua qualità di Sindaco.

Congiuntamente definite Parti, che convengono e stipulano quanto segue.

AREU e l'Amministrazione comunale di _____ riconoscono il valore sociale dei programmi di promozione della diffusione e dell'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) nel territorio regionale, nonché della formazione di personale qualificato al loro uso ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120.

1. Nell'ambito del Progetto "A prova di cuore", approvato con DGR IX/2869 del 29.12.2011 finalizzato all'acquisizione da parte di AREU di defibrillatori semi-automatici (DAE) ed al posizionamento degli stessi in apposite teche in aree rurali, distanti dalle postazioni delle ambulanze, il Comodante assegna al Comodatario (così come risultante dal relativo verbale di consegna) che li accetta in comodato d'uso, ai sensi degli artt. 1803 e ss. del Codice Civile:

- a. Numero X Defibrillatori semi-Automatici Esterni (DAE), dotati di una confezione integra e in corso di validità di elettrodi di defibrillazione, del valore di Euro 775,00= cadauno IVA compresa, e delle relative teche per

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €32.

Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi | registro ufficiale | 4352 | 11-01-2021

	uso esterno del valore di euro 976,00=cadauna IVA compresa;	
	b. - n. serie _____ inv. _____	
	2. I DAE dovranno essere posizionati e utilizzati da parte del Comodatario in	
	ossequio a quanto definito nella fase istruttoria del progetto originario di	
	assegnazione o nelle sue eventuali successive modifiche.	
	3. Il Comodatario si impegna a custodire, conservare e servirsi dei DAE con	
	la dovuta diligenza.	
	4. Il Comodatario si impegna a:	
	a. effettuare le verifiche funzionali obbligatorie, secondo le indicazioni del	
	manuale d'uso;	
	b. sostenere i costi connessi alla fornitura di energia elettrica necessari per	
	l'alimentazione delle teche;	
	c. sostenere i costi e garantire la fornitura della rete dati necessaria per la	
	comunicazione delle teche esterne con il sistema di controllo remoto in uso	
	ad AREU;	
	d. tenere indenne AREU nel caso di furto, manomissione, danneggiamento	
	o temporanea indisponibilità dei DAE e delle relative bacheche, secondo i	
	singoli valori indicati al precedente art. 1 del presente contratto;	
	e. comunicare ad AREU tempestivamente, e comunque entro 2 giorni,	
	giorni lavorativi l'accadimento di una delle fattispecie di cui alla precedente	
	lettera d);	
	f. garantire l'esecuzione della manutenzione ordinaria delle	
	apparecchiature oggetto del presente contratto;	
	g. garantire l'approvvigionamento dei necessari materiali di consumo (a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrodi di defibrillazione e batterie);	

	h. garantire l'apposizione del logo di AREU sulle singole teche dei singoli DAE.	
	I DAE non potranno subire alcuna modifica esterna, interna e funzionale.	
	5. Il rinnovo di contratto produce i propri effetti a partire dal giorno 01.01.2025 e sino al 31.12.2030, con esclusione del tacito rinnovo. Alla scadenza del termine ora indicato, se non viene pattuito tra le Parti una prosecuzione del presente contratto di comodato, da effettuarsi con le medesime modalità e forma utilizzate per il perfezionamento del presente atto, il Comodatario è obbligato a restituire al Comodante presso la propria sede i DAE, completi di almeno una confezione integra e in corso di validità di elettrodi di defibrillazione, e le bacheche assegnate entro il termine perentorio di 15 giorni.	
	6. Entrambe le Parti potranno esercitare il diritto di recesso anticipato dal contratto con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, tramite comunicazione trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi presenti sui rispettivi siti internet istituzionali delle Parti.	
	7. Le Parti sono tenute ad adempiere con diligenza alle obbligazioni di cui al presente contratto.	
	8. Nel caso di destinazione e/o uso non conforme a quanto stabilito dal presente contratto e a tutte le indicazioni sopra richiamate, il Comodatario è tenuto a restituire, a richiesta del Comodante, immediatamente tutti i beni oggetto del presente contratto.	
	9. Il Comodatario è costituito custode degli apparecchi oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi di tutti gli eventuali danni causati per sua colpa o negligenza e da ogni altro	

abuso o trascuratezza nell'uso e nella manutenzione dei DAE e delle relative bacheche.

10. Il Comodatario tiene indenne e manleva il Comodante da eventuali pretese avanzate, direttamente o indirettamente, nei confronti di quest'ultimo e derivanti da un determinato fatto o evento connesso ai beni oggetto del presente contratto. Predetta manleva opera per qualsivoglia tipo di responsabilità derivante da eventuali danni o lesioni cagionate, di qualsiasi grado e entità, a terzi.

11. La mutata destinazione d'uso ovvero la cessione non autorizzata dei beni oggetto del presente contratto da parte del Comodatario, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

12. Il Comodante è esplicitamente esonerato e tenuto indenne dal Comodatario da qualsiasi tipo di responsabilità, o recriminazioni, per danni che allo stesso o terzi potessero derivare per fatti, omissioni o colpa nell'uso non corretto e/o non autorizzato dei DAE.

13. Le imposte e gli oneri simili per eventuali registrazioni, anche ai fini dell'imposta di bollo da applicare sul presente contratto salvo specifiche esclusioni normativamente previste, sono a carico del Comodatario. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dal DPR n. 131/86.

14. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

15. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe

le Parti.

16. In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

17. Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

18. Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..

19. Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici, esclusivamente

	a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati	
	responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a	
	garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad	
	evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.	
	I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della presente	
	convenzione, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi	
	obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva.	
	Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente	
	normativa in materia.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	<i>Milano, data dell'ultima sottoscrizione.</i>	
	Per AREU, il Direttore Generale Massimo Lombardo	
	Comune di _____, il Legale Rappresentante p.t.	
	Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente tutti gli	
	articoli del presente contratto.	
	Per AREU, il Direttore Generale Massimo Lombardo	
	Comune di _____, il Legale Rappresentante p.t.	

		Atto sottoscritto con firma _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €32.
ALL. 6 CONTRATTO DI COMODATO E ALTRO COMODATARIO, PUBBLICO O PRIVATO		
	CONTRATTO DI COMODATO	Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	TRA	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi registro ufficiale 4352 11-01-2021
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità Comodante o	
	AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA	
	11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale	
	rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;	
	E	
	_____ di seguito per brevità Comodatario), con sede in,	
	C.F./P. IVA, in atto rappresentata da _____ nella sua qualità di	
	_____.	
	Congiuntamente definite Parti, che convengono e stipulano quanto segue.	
	Il comodante e il comodatario riconoscono il valore sociale dei programmi di	
	promozione della diffusione e dell'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici	
	(DAE) nel territorio regionale, nonché della formazione di personale	
	qualificato al loro uso ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120.	
	1. Nell'ambito del Progetto "BLSD per Operatori appartenenti alle FF.OO. e	
	VV.F." approvato con DGR IX/4717 del 23.01.2013, finalizzato alla diffusione	
	della cultura del Primo Soccorso e della Rianimazione Cardiopolmonare nelle	
	FF.OO. e nelle Istituzioni presenti sul territorio della Provincia di Sondrio,	
	attivando a tal fine un percorso formativo che riguardi l'uso dei DAE destinati	
	ad essere posizionati a bordo dei mezzi di servizio degli Enti coinvolti, il	
	Comodante assegna al Comodatario (così come risultante dal relativo	
	verbale di consegna) che lo accetta in comodato d'uso, ai sensi degli artt.	
	1803 e ss. del Codice Civile:	
	a. Numero 1 Defibrillatore semi-Automatico Esterno (DAE) modello	

	Primedix HeartSave sn.73944000211 inv. AREU n. 3646, dotato di una	
	confezione integra e in corso di validità di elettrodi di defibrillazione, del	
	valore di euro 880,00 + IVA;	
	2. I DAE dovranno essere posizionati e utilizzati da parte del Comodatario in	
	ossequio a quanto definito nella fase istruttoria del progetto originario di	
	assegnazione o nelle sue eventuali successive modifiche.	
	3. Il Comodatario si impegna a custodire, conservare e servirsi dei DAE con	
	la dovuta diligenza.	
	4. Il Comodatario si impegna a:	
	a. effettuare le verifiche funzionali obbligatorie, secondo le indicazioni del	
	manuale d'uso;	
	b. tenere indenne AREU nel caso di furto, manomissione, danneggiamento	
	o temporanea indisponibilità dei DAE, secondo i singoli valori indicati al	
	precedente art. 1 del presente contratto;	
	c. comunicare ad AREU tempestivamente, e comunque entro 2 giorni,	
	giorni lavorativi l'accadimento di una delle fattispecie di cui alla precedente	
	lettera b);	
	d. garantire l'esecuzione della manutenzione ordinaria delle	
	apparecchiature oggetto del presente contratto;	
	e. garantire l'approvvigionamento dei necessari materiali di consumo (a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrodi di defibrillazione e batterie);	
	I DAE non potranno subire alcuna modifica esterna, interna e funzionale.	
	5. Il presente contratto produce i propri effetti a partire dal giorno della	
	consegna dei DAE e sino al 31.12.2025, con esclusione del tacito rinnovo. Alla	
	scadenza del termine ora indicato, se non viene pattuito tra le Parti una	

prosecuzione del presente contratto di comodato, da effettuarsi con le medesime modalità e forma utilizzate per il perfezionamento del presente atto, il Comodatario è obbligato a restituire al Comodante presso la propria sede i DAE, completi di almeno una confezione integra e in corso di validità di elettrodi di defibrillazione entro il termine perentorio di 15 giorni.

6. Entrambe le Parti potranno esercitare il diritto di recesso anticipato dal contratto con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, tramite comunicazione trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi presenti sui rispettivi siti internet istituzionali delle Parti.

7. Le Parti sono tenute ad adempiere con diligenza alle obbligazioni di cui al presente contratto.

8. Nel caso di destinazione e/o uso non conforme a quanto stabilito dal presente contratto e a tutte le indicazioni sopra richiamate, il Comodatario è tenuto a restituire, a richiesta del Comodante, immediatamente tutti i beni oggetto del presente contratto.

9. Il Comodatario è costituito custode degli apparecchi oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi di tutti gli eventuali danni causati per sua colpa o negligenza e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso e nella manutenzione dei DAE.

10. Il Comodatario tiene indenne e manleva il Comodante da eventuali pretese avanzate, direttamente o indirettamente, nei confronti di quest'ultimo e derivanti da un determinato fatto o evento connesso ai beni oggetto del presente contratto. Predetta manleva opera per qualsivoglia tipo di responsabilità derivante da eventuali danni o lesioni cagionate, di qualsiasi grado e entità, a terzi.

	11. La mutata destinazione d'uso ovvero la cessione non autorizzata dei beni	
	oggetto del presente contratto da parte del Comodatario, produrranno ipso	
	jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.	
	12. Il Comodante è esplicitamente esonerato e tenuto indenne dal	
	Comodatario da qualsiasi tipo di responsabilità, o recriminazioni, per danni	
	che allo stesso o terzi potessero derivare per fatti, omissioni o colpa nell'uso	
	non corretto e/o non autorizzato dei DAE.	
	13. Le imposte e gli oneri simili per eventuali registrazioni, anche ai fini	
	dell'imposta di bollo da applicare sul presente contratto salvo specifiche	
	esclusioni normativamente previste, sono a carico del Comodatario. Il	
	presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dal	
	DPR n. 131/86.	
	14. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente	
	contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti	
	in materia di comodato.	
	15. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà	
	essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe	
	le Parti.	
	16. In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del	
	presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via	
	stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia	
	all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro	
	di Milano.	
	17. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di	

prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (se adottati tutti
visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono
parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo
rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, data dell'ultima sottoscrizione.

AREU, il Legale Rappresentante Dott. Massimo Lombardo

_____, il Legale Rappresentante p.t.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente tutti gli
articoli del presente contratto.

AREU, il Legale Rappresentante Dott. Massimo Lombardo

_____, il Legale Rappresentante p.t.